

ALLEGATO B

Comune di Capalbio
Provincia di Grosseto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, PULIZIA, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPALBIO

Per il periodo: dal 1 SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2020

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di canile rifugio per la custodia ed il mantenimento dei cani abbandonati, randagi, catturati sul territorio del Comune di Capalbio e attualmente collocati presso un canile rifugio convenzionato con quest'Amministrazione Comunale, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché alle prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di cattura e tutela degli animali d'affezione. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Capalbio e ricoverati presso il canile rifugio suddetto.

La durata dell'appalto è fissata per anni due, dal 1 Settembre 2018 al 31 Agosto 2020

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto per il servizio è stabilito in € 3,76 (IVA esclusa), quale quota giornaliera ad animale ed in € 38,00 (IVA esclusa) quale quota per la cattura, ricovero pulizia custodia cura e mantenimento degli animali segnalati, per la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di stipula del contratto (presumibilmente 01/09/2018) tenendo conto di un numero base di cani pari a 36 (numero di cani attualmente di proprietà di questa Amministrazione) di € 105.000,00 (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, della legge 123/2007, del D.Lgs 81/2008, nonché della determinazione della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a Euro Zero, essendo stata effettuata dall'amministrazione procedente una valutazione in merito da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione di attività all'interno del servizio stesso da parte del comune di Capalbio.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare il numero dei cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero subentrare e chiaramente in base alle disponibilità dei posti liberi esistenti presso la struttura del canile rifugio che si è aggiudicato l'appalto, e pertanto in sede di presentazione delle offerte, le ditte

concorrenti dovranno specificare il numero degli ulteriori posti da mettere eventualmente a disposizione per tale fine.

ART. 3 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016.

Motivi ostativi alla partecipazione: non possono partecipare i soggetti che non abbiano i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Costituisce motivo di esclusione comunque l'aver subito una condanna penale per delitto dal quale derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Per partecipare alla procedura d'appalto la ditta dovrà possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione ad una C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto, ovvero iscrizione all'Albo regionale provinciale delle organizzazioni animaliste o protezionistiche;
- possesso dell'autorizzazione al trasporto animali relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto dei cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente;
- possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile sanitario e ricovero
- il canile deve essere ubicato nel territorio di competenza dell'ASL GROSSETO SUD EST , che si intende corrispondente al territorio provinciale;
- il canile deve essere in possesso di un numero di box o posti cane tale da poter consentire il ricovero di almeno 36 cani provenienti dal Comune di Capalbio.

Oltre alla documentazione di rito indicata nel bando di gara, gli interessati dovranno esibire:

- Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
- Svolgimento nell'arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso di servizio analogo a quello richiesto nel presente appalto, della durata non inferiore ad anni 1 (uno) di importo non inferiore, al netto dell'IVA ad € 10.000.00 per conto di amministrazioni ed enti pubblici e/o privati senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio di canile rifugio avverrà con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del D. lgs n.50/2016 /art. 95 c. 4 lettera b, poiché il servizio di cui trattasi presenta caratteristiche standardizzate .

Infatti, in primo luogo si tratta di prestazioni le cui caratteristiche tecniche, di produzione ed erogazione, non sono definite e progettate direttamente dalla

stazione appaltante e che non richiedono, dunque, processi di produzione particolari e non riscontrabili sul mercato.

In altri termini trattasi di servizi che non necessitano di progettazioni e specifiche tecniche elaborate dalla stazione appaltante, perché se reperite nel mercato soddisfano le esigenze della PA in via ordinaria.

Nel caso in esame lo standard è assicurato dalla circostanza che nel mercato si individuino prestazioni chiaramente definite, riconducibili ad un costo unitario preciso, come il costo cane al giorno, comprendente la compensazione di tutta l'attività posta in essere.

Un altro indicatore del possesso del presente servizio del disporre di caratteristiche standardizzate si rinviene nella sua serialità o ripetitività: il servizio, cioè, è utilizzato più volte sempre con le stesse caratteristiche, il che evidenzia l'inesistenza di specifiche tecniche speciali.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente, per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione, prima di respingerle, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni del capitolato speciale e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Tutti i termini disposti nel capitolato sono da intendersi come perentori.

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel disciplinare di gara sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, come previsto dal codice.

Il recapito del plico relativo alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo gli stessi non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

L'offerta, immediatamente vincolante per la ditta, impegnerà l'Amministrazione solo al momento del perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In caso di rinuncia da parte della ditta prima della stipula del contratto l'Ente provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria fatti salvi i danni e le spese.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONE DI PROROGA

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di mesi 24 (ventiquattro), avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. Alla fine di questo periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza ulteriori adempimenti delle parti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 del D .Lgs 50/2016, si riserva di esercitare il diritto di opzione di proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di mesi 6.

ART. 6 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

I concorrenti all'appalto dovranno prestare deposito cauzionale provvisorio corrispondente al 2% (dueper cento) dell'importo dell'appalto, esclusivamente in una delle seguenti forme:

Dichiarazione di impegno a produrre, a favore di questo Ente :

- a) Prima della stipulazione del contratto, fideiussione - bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D. Lgs. n. 385/1993, art. 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - per l'esecuzione del contratto, di validità pari alla durata del contratto medesimo e contenente l'impegno a prorogarne l'efficacia su richiesta dell'Ente.

La fideiussione:

- dovrà essere prestata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 103 ;
- dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindi ci giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;
- dovrà essere di importo pari a quello che sarà richiesto ;

Inoltre sarà tenuta a risarcire al Comune di Capalbio l'eventuale danno per:

- 1) prestazione non eseguita;
- 2) ripetizione della gara;
- 3) aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria, per il restante periodo contrattuale non coperto dall'originario contratto.

ART. 7 – EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria. Il verbale di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto definitivo, che sarà stipulato con il Responsabile del Servizio competente a rogito del Segretario Comunale.

L'offerente trascorsi centottanta giorni dalla data di aggiudicazione (definitiva) della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta.

ART. 8 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio l'esibizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui sopra, si procederà senza ulteriore avviso alla revoca dell'aggiudicazione fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni da parte della stazione appaltante. All'aggiudicazione definitiva seguirà la stipula del contratto in forma pubblico amministrativa a rogito del Segretario Comunale, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio nell'importo risultante dall'atto di aggiudicazione, verrà liquidato previa verifica dell'ufficio competente, entro trenta giorni dalla data di

ricezione delle fatture elettroniche che verranno emesse dall'appaltatore alla fine di ciascun mese. Il gestore dovrà indicare nella fattura, il mese a cui si riferisce la prestazione, il numero della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo di bilancio, ed il numero dell'impegno di spesa, il Cig. Alle fatture dovranno essere allegati: - estratto in copia conforme del registro di carico/scarico dei cani appartenenti al Comune di Capalbio. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile unico di procedimento provvederà ad acquisire il D.U.R.C. rilasciato da Inps-Inail aggiornato ed in corso di validità. In caso di inadempienza degli obblighi contributivi il Direttore dell'esecuzione darà applicazione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs 50/2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% e verranno svincolate solo in sede di liquidazione finale.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile unico di Procedimento darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto, soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'aggiudicatario della rata di saldo finale non sarà effettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento l'aggiudicatario non può opporre eccezioni al Responsabile unico del procedimento, nè ha titolo a risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio dal parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che "i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti. Il Responsabile Unico del Procedimento su segnalazione del Direttore dell'esecuzione in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30c comma 6 del D. Lgs 50/2016.

Ogni somma che risultasse erroneamente corrisposta potrà essere in qualunque momento trattenuta nel mese successivo alla conoscenza.

ART. 10 – DESCRIZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

La ditta incaricata del servizio deve provvedere:

1. Nell'affidamento in custodia presso la struttura di n° 36 cani randagi di qualsiasi taglia.
2. Nel ritiro dei randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasporto fino al canile di proprietà della ditta e al trasporto, presso luogo indicato dall'Amministrazione

Comunale, al termine della convenzione. Il ritiro dei cani presso i canili sanitari dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. GROSSETO SUD EST.

3. Il mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti.
4. La pulizia giornaliera dei siti di stabulazione e le periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.L.
5. La somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi) avvalendosi di veterinario libero professionista;
6. La fornitura e la somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle che la A.S.L. (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire e comunque in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale; inoltre si dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;
7. avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;
8. consentire agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;
9. alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;
 - 10 all'affido dei cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo la ditta dovrà comunicare al Comune un orario di disponibilità non inferiore a due ore giornaliere per minimo tre giorni feriali settimanali nelle quali gli interessati possono visitare gli animali ospitati;
11. a fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta ivi incluse associazioni riconosciute secondo un calendario settimanale per almeno due ore;
12. Gli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa.
 - 13 La tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste.
14. comunicare al Comune ed all'Asl competente con apposita relazione trimestrale il numero di cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;
15. rendersi disponibile alle verifiche disposte dal Comune appaltante.
16. Esecuzione a richiesta del Comune, del protocollo sanitario condiviso dal Comune con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Grosseto SUD EST in materia di cani coinvolti in incidenti stradali o in difficoltà. Per tali prestazioni il gestore del canile deve garantire;
 - a) Il prelievo su segnalazione, dell'animale incidentato alle stesse condizioni di tariffa degli altri randagi
 - b) L'eventuale intervento di pronto soccorso.
 - c) L'assistenza sanitaria continuativa in forma di reperibilità

I costi delle prestazioni sanitarie, praticate previa autorizzazione del Comune, nei modi di cui al protocollo (comprese le terapie ammesse e quelle escluse) sono posti a carico del Comune.

17. Predisposizione di apposito programma informatico consultabile sul sito internet della struttura, contenente i dati identificativi, la descrizione e le immagini fotografiche dei cani del Comune ospitati nella struttura

ART. 11 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative e del D.E.L. (Direttore di Esecuzione Lavori). Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovranno essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. La ditta vincitrice dovrà inoltre consentire al personale di questa Amm.ne di accedere alla struttura destinata ad ospitare i cani randagi affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione di cui al punto 13 del precedente art. 12. La Ditta si impegna alla cattura ed al trasporto degli animali ritrovati esclusivamente dietro segnalazione della Polizia Municipale di Capalbio.

ART. 12 – PERSONALE

Nell'espletamento del servizio in oggetto, la ditta incaricata si dovrà dotare di personale competente ed esperto ed ad applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L per i dipendenti del settore oggetto della presente convenzione, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 – ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente Capitolato e dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice. In particolare la ditta appaltatrice:

1. ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari occorrenti per il servizio di cui all'oggetto;
2. ha l'obbligo di servirsi di attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza;

ART. 14 – SUDDIVISIONE DEGLI ONERI

Oneri e obblighi a carico della ditta aggiudicataria:

L'appaltatore svolgerà i servizi indicati nelle prescrizioni tecniche, provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari. Sono in particolare a carico della ditta aggiudicataria:

- a) Spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto;
- b) Organizzazione del servizio con tutto il personale necessario sotto l'aspetto professionale e numerico;
- c) Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.

La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e

negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse o indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dai pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimenti di danni.

d) Dotarsi e reintegrare della piccola e grande attrezzatura per l'espletamento del servizio in oggetto che dovrà inoltre essere conforme alle vigenti norme di legge.

e) Comunicare le generalità del personale che sarà addetto al servizio.

ART. 15 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Rientrando i servizi in oggetto dell'appalto tra quelli pubblici essenziali previsti dalla Legge 12.06.1990 n.146, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare in caso di sciopero le prestazioni del servizio.

Degli scioperi del proprio personale, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 48 ore.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

ART. 17 – ADOZIONI

La ditta si impegna ad incentivare e non ostacolare le richieste di adozione degli animali custoditi presso la propria struttura.

Qualora pervengano al Comune richieste di adozioni degli animali, l'Ente si impegna ad avvisare la Ditta comunicando le generalità del richiedente, mentre la

ditta, a sua volta, si impegna a trasmettere all'Ente la scheda del cane dato in affidamento con le generalità dell'affidatario.

La Ditta prende atto che il Comune ha in vigore una sua procedura di adozione dei randagi da parte di privati interessati, preliminare ed alternativa all'avvio al canile, senza che la stessa debba ritenersi pregiudizievole per i servizi di cui alla presente procedura di gara.

ART. 18 – CONTROLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio stesso.

Le modalità di controllo, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato si esplicano:

- a) con proprio personale accompagnato dai medici veterinari del servizio sanitario dell'ASL competente attraverso sopralluoghi per verificare lo stato di mantenimento degli animali nonché il rispetto di tutte le norme, organizzative e amministrative del presente capitolato;
- b) con proprio personale per l'ispezione delle attrezzature e dei locali di ricovero e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte quelle norme stabilite nel presente capitolato;

La Ditta è tenuta ad individuare una figura di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa, con funzione di rappresentante in sede di contestazione. Tale rappresentante dovrà presentarsi, nel modo più sollecito, presso il luogo ove si è verificata l'inadempienza e constatato l'evento, di concerto con un rappresentante del Comune, sottoscrivere un modello di accertamento, che sarà poi trasmesso in copia alla Ditta, come verbale di constatazione sulla base del quale dovranno essere formulate le controdeduzioni.

ART 19 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Assicurazione Responsabilità Civile

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi, comprensiva della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con esclusivo riferimento al servizio oggetto dell'appalto. La polizza dovrà garantire il prestatore di servizio di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione comunale con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurativo.

Copia delle polizze specifiche o come appendice alle polizze esistenti conformi all'originale ai sensi di legge, dovranno essere consegnate al Responsabile unico di procedimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di

aggiudicazione unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. Tutte le polizze dovranno avere una validità temporale non inferiore alla durata del servizio.

ART. 20 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art 105 del D. Lgs 50/2016. È vietata la cessione del contratto sia totale che parziale. Non sono considerate cessione ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede purchè il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

ART. 21 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

In caso d inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato e salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, il Responsabile unico del Procedimento, su segnalazione del Direttore applicherà le sanzioni sotto riportate:

- 1) € 1.500, in caso di mancata somministrazione di cibo, di acqua e/o farmaci e antiparassitari prescritti dal medico veterinario, in caso di condizioni igieniche scarse relativamente ai box ospitanti i cani e a tutti i locali delle aree comuni interne ed esterne così come certificato dai competenti uffici sanitari della Asl;
- 2) € 1.000, in caso di rilevate carenze della periodica manutenzione ordinaria delle strutture e aree verdi ospitanti i cani; la ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la manutenzione omessa entro i trenta giorni successivi alla notifica della sanzione pena l'intervento dell'amministrazione che potrà avvalersi per il pagamento di tali opere della garanzia fideiussoria prestata;
- 3) € 1000, in caso di mancata derattizzazione ogni qualvolta il veterinario o la Asl ne ravvedano la necessità;
- 4) € 1000, in caso di mancata rispondenza dei registri (entrata e uscita cani, segnalazioni cani smarriti, iscrizione all'anagrafe canina) mancato aggiornamento delle schede identificative;
- 5) € 1000, in caso di mancata prestazione dell'assistenza veterinaria o di mancato intervento in casi di urgenza
- 6) € 500 per ogni altro inadempimento o negligenza non prevista nel presente elenco

Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederebbe alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente capitolato e dal contratto.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Ditta appaltatrice mediante corrispondenza eventualmente anticipata tramite fax e la stessa Ditta dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, mentre trascorso inutilmente tale

termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Ditta, deciderà insindacabilmente l'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- rifiuto di stipulare il contratto;
- mancanza, carente o irregolare prestazione dei documenti richiesti al fine della stipulazione del contratto;
- mancata assunzione del servizio, alla data stabilita;
- interruzione del servizio, anche parziale, non autorizzata;
- in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal contratto;
- nel caso di gravi mancanze ai disposti previste dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione, verificabili dall'Azienda sanitaria competente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;

Qualora si riscontrasse l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificato, l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, procederà in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice atto amministrativo alla risoluzione di ogni rapporto con la Ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Per ogni altra causa di risoluzione non contemplata nel presente capitolato si richiama l'art. 108 del D. lgs. 50/2016

ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, vincolata fino a 6 mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio, quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. La cauzione sarà prestata in osservanza di quanto prescritto dall'art. 103 del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento. L'appaltatore è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che saranno assegnati dalla stazione appaltante. La restituzione dell'ammontare residuo della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'incaricato non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti previo parere favorevole del Responsabile. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio

ART. 24 DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016

ART 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

In caso di disdetta del contratto da parte della ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni.

ART. 27 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario per il tramite del suo legale rappresentante si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art 3 della legge 136/2010 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa il presente contratto si intende risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010. L'aggiudicatario si obbliga ed inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente l'amministrazione contraente e la Prefettura territorialmente competente

ART. 28- RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto, comprese le norme sulla formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART 29 SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta incaricata.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente appalto viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART 31 FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Capalbio e per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuto il Foro di Grosseto

ART. 32 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali l'amministrazione potrà rivalersi mediante deposito cauzionale.

ART. 33 TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D. lgs. 196/2003 Codice in materia di dati personali si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali ed il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata e non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. Titolare del trattamento è il comune di Capalbio. Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali .

ART 34 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Gli appaltatori dichiarano di riconoscere e di approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le condizioni, nessuna esclusa indicate in tutti gli articoli del presente capitolato speciale di appalto. Dichiarano inoltre di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.